

**STATUTO ASSOCIAZIONE**

**"IL REGALO DI CARLOTTA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - Costituzione, durata e sede**

È costituita l'Associazione denominata "Il Regalo di Carlotta - Organizzazione Di Volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Il Regalo di Carlotta - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Misinto (MB).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

**ART. 2 - Statuto**

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, dalle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

in quanto compatibili, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale.**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), e lettere a), i) k), t), w) e z), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.


In particolare l'Associazione, nell'ambito di quanto previsto alla lettera u) del predetto art. 5, svolgerà, quale oggetto principale, a mero titolo esemplificativo, le attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

L'Associazione nell'espletamento delle altre attività di cui alle lettere a), i), k), t), w) e z) dell'art.5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i. potrà svolgere, a titolo esemplificativo:

- organizzazione di eventi finalizzati alla promozione di iniziative editoriali legate al mondo del volontariato:
- organizzazione di gite turistiche di ispirazione culturale e religiosa;
- organizzazione di gare podistiche che promuovano, a scopo

*Delegati Sergio  
Emanuela  
Maurizio  
Roberto  
Bianca*

*Carlo  
Roberto  
Cristina  
Alessandra  
Paola  
Marco  
Paola  
Alessandra*



benefico, la valorizzazione dello sport.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

## TITOLO II - ADERENTI

### ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle

organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.


In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

#### ART. 5 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per

*Adolfo Sarpi  
Emilio Fano  
Giovanni Bonifazi  
Fabrizio Bonifazi*

*Caterina Poda  
Gianni Amadio  
Lucia Pella  
Rosario  
Pellegrino*



il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà al fine di partecipare con passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle



La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

#### **ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie**

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **TITOLO III - ORGANI**

#### **ART. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 9 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa.



ART. 11 - *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;

b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;

d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;

i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;

j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

#### ART. 12 - Assemblea straordinaria


All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente

*Obiegi Sara  
Benufrancesca  
Benufrancesca  
Benufrancesca  
Benufrancesca  
Benufrancesca  
Benufrancesca*

*Costantino Paolo  
Costantino Paolo  
Costantino Paolo  
Costantino Paolo  
Costantino Paolo  
Costantino Paolo  
Costantino Paolo*



con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

#### **ART. 13 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci, alla loro presentazione all'Assemblea e a tutti gli adempimenti connessi; compila eventuali Regolamenti per il

funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio

Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione;

verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne

promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli

atti, dei registri e dei libri associativi.

#### **ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta

questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i

terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle

adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente

e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie

attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri

sociali e di quelli obbligatori per legge.

#### **ART. 17 - L'Organo di controllo**

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci,

quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il

suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in

carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi

componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti

di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora

previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto

in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Qualora l'associazione versi in condizione tale per cui sia

obbligatorio per legge nominare un soggetto cui demandare la

revisione legale dei conti, all'Organo di controllo è pure

deputata tale revisione. In tal caso, detto organo dovrà

essere costituito esclusivamente da revisori legali iscritti

nell'apposito registro e laddove l'organo al momento in

carica non rispettasse tale requisito, esso si intenderà

automaticamente decaduto con obbligo di convocazione

dell'Assemblea secondo le modalità previste dal presente

statuto per le conseguenti nomine.

#### TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

##### ART. 18 - *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio

funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

**ARTICOLO 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

**ART. 20 - Bilancio**

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a

disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ART. 21 - Avanzi di gestione**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori**

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Organo di controllo;

- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 23 - Scioglimento**

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore appositamente individuato dall'Assemblea - in sede di deliberazione di scioglimento - tra le Organizzazioni di Volontariato aventi finalità simili o compatibili a quelle dell'Associazione, di cui all'art. 3 del presente Statuto,

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 24 - Legge applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Oldepli Sery

Banfierno Giffi

Banfierno Domenico

John Banfierno


Cattaneo Paolo

Cestelli Amelisa

Melli Roberto Marco

Paolo Ferraro Oliviero

Roberto



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE

ANALOGICO (art. 22, comma 1 e 3, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

- art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritta DOTTORESSA KATIA GRIECO, NOTAIO IN BRESSO, iscritta presso il Collegio Notarile di MILANO, certifico che la presente copia su supporto informatico, e' conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bresso, la data del presente documento digitale è la data di apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: KATIA GRIECO NOTAIO